



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 13 maggio 2021

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Non ammissione alla massa passiva dell'istanza presentata dalla Ditta (OMISSIS) (prot. N.3423 /2020).

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio , alle ore 17,00 - si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo Aloe, e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dr. Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii., ed al Provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

dott. COSCARELLI Antonio,(Presidente)

dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente),

dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante),

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, "per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente";

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.2 del 28.1.2020, si approvava l'avviso e lo schema, non vincolante, di domanda di ammissione alla massa passiva, per la procedura di rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare le istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, entro 60 giorni;

Che il predetto termine comprensivo della sospensione ope legis, disposta dalla legislazione di emergenza COVID-19, di cui al d.l. n.18/2020 e al d.l.n.23/2020, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, e della proroga di 30 giorni disposta ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.10/2020, è decorso il 20 luglio 2020;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/09/2020 recante "Richiesta ex art.254,4° comma del TUEL, di accertamento dei crediti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici", si richiedeva a tutti i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254,4° comma del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020;

VISTA

L'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot. n. 3423 del 3/3/2020, da parte della Ditta (OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), residente a (OMISSIS), con la quale ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo, per un importo totale di euro 58.992,68- per lavori eseguiti per il Comune predetto;

RILEVATO

che con nota prot.OSL n.24 del 23.03.2021, trasmessa per PEC, è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto, di seguito riportati: 1) mancanza delle attestazioni richieste ai servizi tecnici comunali, ai sensi dell'art.254, 4° comma, del D.lgs n.267/2000, relative alle prestazioni professionali di cui al credito vantato di €.58.992,68 – (cfr.Consiglio di Stato, Sez. V-Decisione n.3712 del 21/6/2006); 2) mancanza per il predetto credito, relativo ad epoca pregressa soggetto a prescrizione ex art.2934 e ss. del codice civile, degli atti tecnico-amministrativi da parte dei Responsabili pt del Comune, autorizzati a vincolare l'Ente ed ad impegnare la relativa spesa, ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000, ed ai sensi dell'art.147 del D.P.R.n.554/1999 (Omissis); 3) mancanza di atti di regolarizzazione dell'ordinanza sindacale richiamata/allegata all'istanza, n.77 del 16/02/2006, ai sensi dell'art. 191, 3° comma, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii e/o di riconoscimento successivo del credito ai sensi dell'art.194 del d.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii; 4) mancanza delle caratteristiche della certezza, liquidità, esigibilità del credito vantato, secondo le norme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSL (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV, 25/7/2000 n.4125);

che in data 01/04/2021 a mezzo pec, sono pervenute da parte dell'interessato, osservazioni di riscontro alla comunicazione ostativa dell'OSL prot.24 del 23/03/2021, con relativi allegati, che non risultano idonei a consentire l'ammissione del predetto credito alla massa passiva, per le ragioni che vengono di seguito riportate aderendo al principio delle ragioni più liquide ed assorbenti:

1) con riferimento alla prima osservazione: *"In merito alla ragione ostativa di cui al punto 1) della comunicazione ricevuta da parte di codesto OSL, sulla scorta di quanto riportato in premessa e in forza alla documentazione che si allega alla presente per farne parte integrante, si evince che la prestazione è stata effettivamente resa, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che alla data della dichiarazione del dissesto non era caduto in prescrizione":*

Vero è che i lavori pubblici di che trattasi, non sono stati eseguiti in forza di un contratto di appalto, tra il Comune e l'Impresa, né risultano rispettate le procedure di cui agli artt.146 e 147 del DPR 554/1999, all'epoca vigenti. Ne deriva che il presunto credito in assenza di un contratto o atto convenzionale e senza regolare impegno di spesa, ai sensi dell'art.23 del D.L. n.,66/1898 convertito in legge n.144/1989, non vincola e non può essere gravato sull'Ente pubblico e impedisce all'OSL l'ammissione alla massa passiva (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sez.II, 3/9/2018 n.21551) ;

2) con riferimento alla seconda osservazione: *" In riferimento alla ragione ostativa di cui al punto 2) (..) si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art.147 del DPR n.554/99, regolarmente vigente all'epoca della realizzazione degli interventi, la scrivente ditta ha provveduto ad incaricare il tecnico responsabile del procedimento che a sua volta ha prodotto e comunicato all'Ente la perizia giustificativa dei lavori e la documentazione contabile e tecnica del primo stato di avanzamento degli stessi ossia di quei lavori necessari ed indispensabili ad eliminare la fonte di pericolo imminente":*

Vero è che non rientrava tra le competenze di un Impresa privata nominare il tecnico responsabile del procedimento, la cui nomina competeva, e compete, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi dell'art.5 L.241/1990 e ss.mm.ii., e dell'art.10, 1° comma, del D.Lgs n.163/2006 (all'epoca vigente), e che gli atti tecnici ed amministrativi, prodotti dai predetti tecnici nominati dall'Impresa privata sono da ritenersi nulli per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art.21 septies, comma 1°, della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

3) con riferimento alle altre osservazioni (3 e 4) si precisa che la mancanza di regolarità e/o di validità degli atti e delle procedure adottate per l'emergenza, di cui all'Ordinanza n.20/3741/2009, del Commissario delegato per la Regione Calabria ha impedito al Comune di Belvedere Marittimo di essere ammesso ai finanziamenti pubblici per i lavori di pronto intervento per le avversità atmosferiche di gennaio-febbraio 2009, come da tempo a conoscenza della Impresa giusta nota del Sindaco di Belvedere Marittimo, prot.41 del 2/1/2014, allegata alla nota trasmessa dall'Impresa a questo OSL in data 1/4/2021;

CONSIDERATO CHE:

L'ordinanza sindacale n.77 del 16/02/1999, contingibile ed urgente, richiamata e allegata dall'istante, con la quale sono stati affidati i lavori di cui al credito vantato, risulta adottata al di fuori del paradigma normativo all'epoca vigente, con riferimento: all'art.15 della legge 225/1992 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco) che delimita il perimetro dei poteri extra ordinem del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, a dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e non a porre in essere attività gestionali di esclusiva competenza dei

Responsabili degli uffici tecnici comunali ex art.107 del TUEL, a suo tempo presenti ed operanti, e la cui efficacia temporale è limitata alla emergenza di protezione civile e non oltre; mentre “presupposti per l’adozione da parte del sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti , nella proporzionalità del provvedimento (...), stante la configurazione residuale e quasi di chiusura di tale tipologia provvedimentale (cfr.ex plurimis:Consiglio di Stato, Sez. V,21/2/2017 n.774); e che il potere di ordinanza, ove correttamente utilizzato, “non può assumere , in relazione al suo scopo , carattere di continuità e di stabilità degli effetti... che ben avrebbero potuto essere risolti con gli ordinari strumenti a disposizione dell’autorità amministrativa (ex multis: TAR Campania, Napoli, Sez.I, 9/4/2014 n.2032).

PRESO INOLTRE ATTO

Dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria, anche in merito alla emergenza di cui all’Ordinanza OCD n.19/3741/2009, registrata dalla Sezione di Controllo in data 21.3.2012, da cui emergono ulteriori elementi a sostegno dei motivi ostativi comunicati all’interessato con il preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riguardo: a) ai rilievi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.39 del 11/5/2012, depositata in segreteria in data 11/5/2012, e ritualmente inviata al Comune di Belvedere Marittimo; b) ai rilievi contenuti, per l’emergenza 2009, nella deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro ,n.78 del 23 ottobre 2015, depositata in segreteria il 20/11/2015 e ritualmente trasmessa al Comune di Belvedere Marittimo, da cui si evince quanto segue:

a) “Si rileva ancora che, con O.C.D. n.19/3741/2009 (omissis) è stato negato al Comune di Belvedere Marittimo il finanziamento richiesto (nota n.20493 del 10 dicembre 2009) pari a euro 3.723.835,96 (inferiore a quello richiesto in prima istanza pari a euro 11.168.343,27) per la presenza di numerose anomalie e incongruenze e per la non corrispondenza tra la documentazione inviata alla Prefettura e quella inviata dal Comune”(pag.7 deliberazione della Corte dei Conti n.39/12).

b) “Si evidenzia che della questione si è occupata anche il Servizio Ispettivo di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato che (Relazione del 1 luglio 2011 riportata nelle premesse dell’O.C.D. n.3741/2009) non solo avrebbe confermato l’istruttoria del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3741/2009 ma avrebbe evidenziato ulteriori aspetti (es. assenza del presupposto della somma urgenza, perizie tecniche di somma urgenza non sottoscritte dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, importi dei lavori effettuati che aumentano ingiustificatamente dalla stima iniziale al calcolo di perizia ,ecc.)”(cfr. pag.8, della delibera Corte dei Conti n.39/2012);

c) “ Si prende atto, ora, che la Regione Calabria ha ulteriormente negato il finanziamento al Comune di Belvedere Marittimo con l’ordinanza n.20/3741/2009 del 11.1.2013, adottata in ottemperanza della pronuncia istruttoria del TAR Lazio n.3048/2012 che richiedeva il riesame dell’istruttoria(..) La Sezione al punto precisa che, esaminata la documentazione in atti, e con particolare riferimento all’impianto motivazionale delle ordinanze commissariali adottate nel caso specifico, risulta che gli appalti dei lavori di somma urgenza (per alcuni dei quali , peraltro, sembrerebbe difettare tale requisito) sono stati assegnati con Ordinanze sindacali dichiaratamente (nella parte motiva) “prescindendo dall’acquisizione dei prescritti pareri e dalla completezza degli atti progettuali (omissis)” (pagg.14-15 della delibera della Corte dei Conti n.78/2015);

CONSIDERATO

Che le osservazioni fatte pervenire dall'interessato non hanno superato le problematiche ostative all'ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, per tutte le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di diniego effettuata da questo OSL, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, con nota pec prot. n.24 del 23/3/2021, e per le motivazioni sopra evidenziate, di riscontro alle osservazioni fatte pervenire dall'interessato con nota pec del 1/4/2021;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 ess.mm.ii.;
- la Legge 7/8/1990 n.241 e smi;
- Il Regolamento Europeo 2016/679/ UE ed il D.Lgs 10/8/2018 n.101.;
- Il D.L. 17/3/2020, n.18 convertito in L.24/4/2020 n.27 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-di non ammettere la istanza prot. 3423 del 3/3/2020, della Ditta (OMISSIS) - che ha richiesto l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo per un importo totale di € 58.992,68- alla massa passiva della liquidazione del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254 -258 del TUEL, per le motivazioni in premessa riportate;
- 3-di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse , da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- 4-di notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9 comma 4, del DPR n.378/93, allo stesso indirizzo pec indicato dall'istante;
- 5-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso : giurisdizionale al TAR della Calabria –Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra, e ss.mm.ii; e può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo ;
- 6 - Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria comunale, con oscuramento dei dati personali a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.lgs n.101/2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to digitalmente Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

f.to digitalmente Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

f.to digitalmente Dr. Vincenzo Aloe (Componente e Segretario verbalizzante)

Ufficio Segreteria

Da: Per conto di: oslbelvederemarittimo@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 13 maggio 2021 18:39
A: protbelvedere
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: deliberazione OSL n 33 del 13 maggio 2021
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (345 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/05/2021 alle ore 18:39:03 (+0200) il messaggio "deliberazione OSL n 33 del 13 maggio 2021" è stato inviato da "oslbelvederemarittimo@pec.it" indirizzato a:
protbelvedere@tiscali.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210513183903.17389.591.1.69@pec.aruba.it